

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 398 DEL 3 MARZO 2023

“Bando per interventi riguardanti la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia indicati all’articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5.”

Sommario

Capo I – Finalità e risorse.....	3
Art.1 Finalità e oggetto.....	3
Art.2 Dotazione finanziaria e struttura attuatrice.....	3
Capo II – Soggetti legittimati a presentare domanda e requisiti di ammissibilità	3
Art.3 Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento	3
Art.4 Partenariato.....	3
Capo III – Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	4
Art.5 Attività finanziabili.....	4
Art.6 Principi generali per l’ammissibilità delle spese	4
Art.7 Spese ammissibili	4
Art.9 Intensità e ammontare del finanziamento.....	5
Capo IV – Modalità e termini di presentazione della domanda.....	6
Art.10 Modalità e termini di presentazione della domanda	6
Art.11 Cause di inammissibilità della domanda	6
Capo V – Comunicazione di avvio del procedimento, istruttoria delle domande, valutazione degli interventi, concessione e liquidazione del finanziamento.....	7
Art.12 Comunicazione di avvio del procedimento	7
Art.13 Istruttoria delle domande.....	7
Art.14 Commissione di valutazione.....	7
Art.15 Criteri per la valutazione degli interventi.....	7
Art.16 Graduatoria degli interventi ammissibili	7
Art.17 Concessione e liquidazione del finanziamento	8
Capo VI – Variazioni degli interventi	8
Art.18 Variazioni <i>in itinere</i> degli interventi	8
Capo VII - Realizzazione degli interventi e rendicontazione della spesa.....	8
Art.19 Avvio dell’intervento e tempi di realizzazione	8
Art.20 Rendicontazione della spesa	8
Art.21 Documentazione giustificativa delle spese	9
Capo VIII - Revoche, verifiche e controlli.....	9
Art.22 Rideterminazione del finanziamento	9
Art.23 Revoca del decreto di concessione del finanziamento	9

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già liquidate, ai sensi del Titolo III, Capo II, L.R. n.7/2000.	10
Art.24 Ispezioni e controlli.....	10
Capo IX – Obblighi per i soggetti beneficiari	10
Art.25 Obblighi di pubblicità e di informazione	10
Art.26 Comunicazioni con l’Amministrazione regionale	10
Capo X – Disposizioni finali.....	10
Art.27 Approvazione e Rinvio.....	10
Art.28 Informativa ai sensi dell’art.13, Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR).....	10
ALLEGATO A- Criteri per la valutazione degli interventi di cui al Capo II, L.R. n.5/2010, finalizzati alla valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia (riferito all’art.15). ...	12

Capo I – Finalità e risorse

Art.1 Finalità e oggetto

1. In attuazione dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 17 febbraio 2010, n.5 (*Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia*) e dell' "Accordo di collaborazione per la tutela e per lo sviluppo del patrimonio linguistico e culturale della componente friulanofona della Regione del Veneto e venetofona della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", approvato con D.G.R. n.1244 dd.7.8.2020 e sottoscritto da entrambe le regioni in data 17.9.2020, il presente bando definisce i criteri e le modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, nonché delle tipologie di interventi e delle spese ammissibili, per la presentazione delle domande, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati per il finanziamento degli interventi di cui al Capo II della L.R. n.5/2010 finalizzati alla valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia e indicati all'articolo 2, comma 1, della legge stessa, ossia: il triestino, il bislacco, il gradese, il maranese, il muggesano, il liventino, il veneto dell'Istria e della Dalmazia, nonché il veneto goriziano, pordenonese e udinese.
2. Ai sensi dell'art.9, c.1, L.R. n.5/2010, la Giunta regionale approva il presente bando (nel prosieguo, anche "Bando"), sentito il Comitato di cui all'art.10 della legge medesima.

Art.2 Dotazione finanziaria e struttura attuatrice

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Bando è disponibile una dotazione finanziaria pari a euro 100.000,00.
2. La struttura regionale competente per la concessione dei finanziamenti di cui al presente Bando è il Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione (nel prosieguo, anche "Servizio").

Capo II – Soggetti legittimati a presentare domanda e requisiti di ammissibilità

Art.3 Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento

1. La domanda di finanziamento può essere presentata da:
 - a) associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;
 - b) società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori della prosa, della musica o della danza.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia e possono partecipare al presente bando:
 - a) singolarmente;
 - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

Art.4 Partenariato

1. In caso di partenariato, il soggetto capofila (nel prosieguo, "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti di cui all'art.3, c.1, Bando, sono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso.
2. Tutti i partner del Capofila dichiarano di essere privi di finalità di lucro o di avere finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.
3. Ai fini del partenariato:
 - a) i soggetti interessati possono presentare in qualità di Capofila un'unica domanda, a pena di inammissibilità di tutte le domande presentate come Capofila;
 - b) il Capofila di un intervento può partecipare in qualità di partner in un'altra domanda una sola volta, a pena di esclusione dal partenariato di tutte le domande presentate in cui figura quale partner;
 - c) i soggetti interessati possono partecipare in qualità di partner nell'ambito di un'unica domanda, a pena di esclusione dal partenariato di tutte le domande presentate in cui figurano quali partner.

Capo III – Interventi finanziabili e spese ammissibili

Art.5 Attività finanziabili

1. Ai sensi dell'art.3, c.1, L.R. n.5/2010, sono finanziabili le attività di valorizzazione dei dialetti di cui all'art.1, c.1, Bando, che interessano in particolare il settore "Studi e ricerche" e il settore "Attività culturali e spettacolo" e riguardano le seguenti tipologie di interventi:

- a) nel settore "Studi e ricerche":
 - lo studio e la ricerca storica e demo-etno-antropologica;
 - l'organizzazione di seminari e convegni;
 - la raccolta e la conservazione del patrimonio culturale e dialettale;
 - concorsi, premi e borse di studio, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le università della regione;
 - la redazione e la pubblicazione di repertori dialettali e altri documenti delle aree storiche, culturali e linguistiche della regione;
- b) nel settore "Attività culturali e spettacolo":
 - le iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive;
 - la produzione e distribuzione di spettacoli musicali e teatrali;
 - festival e manifestazioni culturali, teatrali e musicali;
 - la promozione delle tradizioni folcloristiche e popolari regionali.

Art.6 Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili le spese che rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono relative all'intervento finanziato;
- b) sono riferibili al periodo di durata dell'intervento finanziato e i documenti giustificativi sono emessi entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art.7 Spese ammissibili

1. Per l'intervento finanziato, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) spese direttamente collegabili all'intervento:
 - 1) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali all'intervento;
 - 2) retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative all'intervento e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
 - 3) spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione dell'intervento;
 - 4) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione dell'intervento, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
 - 5) spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'intervento;
 - 6) spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
 - 7) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'intervento;
 - 8) spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;
 - 9) spese per premi per concorsi, esclusi premi in denaro;
- b) spese per compensi di soggetti funzionali all'intervento, inclusi gli oneri sociali e fiscali, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;
- c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore dell'intervento, per prestazioni di consulenza e di sostegno erogati da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al programma, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;
- d) spese di pubblicità e di promozione relative all'intervento: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese tipografiche; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;
- e) spese per la locazione di spazi per la realizzazione dell'intervento;

- f) nella misura massima del 10 per cento del contributo: spese di rappresentanza per eventi di presentazione dell'intervento.
2. Per il funzionamento dell'ente finanziato, sono ammissibili, nella misura massima del 15 per cento del contributo, le seguenti spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario:
- a) spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua;
 - b) canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;
 - c) spese per l'acquisto di beni strumentali, anche ammortizzabili;
 - d) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
 - e) spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi;
 - f) spese telefoniche;
 - g) spese relative al sito web e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali;
 - h) spese postali;
 - i) spese fisse bancarie;
 - j) spese di cancelleria;
 - k) retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
 - l) spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione.
3. Sono ammissibili per la realizzazione dell'intervento, nella misura massima del 10 per cento del contributo, le seguenti spese di viaggio, vitto e alloggio degli associati e dei dipendenti del soggetto beneficiario, nonché di quelli dei soggetti partner:
- a) le spese sostenute per alberghi sino alla prima categoria, comprensive della prima colazione;
 - b) le spese sostenute per la consumazione di due pasti giornalieri, nel limite di 35 euro per pasto a persona;
 - c) le spese sostenute per viaggi effettuati con mezzi di linea terrestre, marittima o aerea;
 - d) le spese sostenute per pedaggi autostradali, parcheggi, autobus, autotassametri e mezzi noleggiati;
 - e) per le spese di utilizzo del mezzo proprio compete il rimborso chilometrico secondo le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

Art.8 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) tributi;
 - b) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - c) contributi in natura;
 - d) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
 - e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - f) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
 - h) spese di tesseramento: quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
 - i) spese per oneri finanziari;
 - j) spese di pubblicità e di promozione relative all'intervento finanziato di cui all'art.7, c.1, lett.d), che non rispettano gli obblighi di pubblicità e di informazione di cui all'art.25.

Art.9 Intensità e ammontare del finanziamento

1. I finanziamenti sono concessi nella misura pari al 100% della spesa e non possono superare il fabbisogno di finanziamento.
2. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti e attualizzati dell'intervento e le entrate complessive previste e attualizzate dell'intervento stesso. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con l'intervento, quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati, ad esclusione del finanziamento di cui al presente bando.

3. Il finanziamento è concesso fino a un massimo di euro 5.000,00, se l'intervento è oggetto di una domanda singola, e di euro 15.000,00, se lo stesso è realizzato nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Il limite minimo di finanziamento richiesto per ciascuna domanda non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 2.500,00 e superiore al massimo previsto ai sensi del comma 3.
5. Qualora l'importo del finanziamento richiesto sia inferiore a euro 2.500,00 o superiore al massimo previsto ai sensi del comma 3, la domanda è inammissibile.
6. Gli interventi sono finanziati sino a esaurimento delle risorse disponibili.

Capo IV – Modalità e termini di presentazione della domanda

Art.10 Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web della Regione ("*aree tematiche - cultura, sport, comunità linguistiche*"), unitamente a:
 - a) una relazione riepilogativa dell'intervento che si intende realizzare;
 - b) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dall'intervento, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.7 e 8;
 - c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora non prodotti agli Uffici in precedenti occasioni o variati successivamente all'ultima trasmissione;
 - d) nel caso di un rapporto di partenariato, le lettere d'intenti sottoscritte dai legali rappresentanti dei partner unitamente alla relativa fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, redatte utilizzando il modello pubblicato sul sito web della Regione ("*aree tematiche - cultura, sport, comunità linguistiche*");
 - e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.
2. I soggetti di cui all'art.3, possono presentare una sola domanda di finanziamento.
3. La domanda di finanziamento è presentata al Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dalla persona munita di poteri di firma.
4. Le domande, prive della firma digitale o della firma autografa corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente o della persona munita di poteri di firma, sono inammissibili.
5. La domanda è inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto richiedente, a pena di inammissibilità.
6. La domanda è presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando nel Bollettino ufficiale della Regione, a pena di inammissibilità.
7. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al c.6, si considerano la data, l'ora, il minuto e il secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

Art.11 Cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di finanziamento:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'art.3;
 - b) prive della firma;
 - c) non presentate secondo le modalità e i termini di cui all'art.10;
 - d) non inviate a mezzo PEC all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it;
 - e) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto;
 - f) presentate da soggetti diversi, ma riferite al medesimo intervento;
 - g) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'art.14, c.2, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori;
 - h) l'importo del finanziamento richiesto sia inferiore a euro 2.500,00 o superiore al massimo previsto ai sensi del dell'art.9, c.3.

Capo V – Comunicazione di avvio del procedimento, istruttoria delle domande, valutazione degli interventi, concessione e liquidazione del finanziamento

Art.12 Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, secondo le modalità previste dall'art.14, L.R. n.7/2000, mediante pubblicazione sul sito web della Regione ("*aree tematiche - cultura, sport, comunità linguistiche*").

Art.13 Istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande presentate, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità delle spese.
2. Se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione e/o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è inammissibile.
3. Se nella domanda di finanziamento non sono indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non è richiesta alcuna integrazione, con assegnazione di un punteggio pari a zero in relazione a quel criterio.
4. Nel caso di un intervento presentato nell'ambito di un rapporto di partenariato, se la domanda di contributo non è corredata dalle lettere di intenti e da fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non è richiesta alcuna integrazione e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non è considerato ai fini della valutazione.
5. Gli interventi oggetto delle domande di finanziamento risultate ammissibili sono valutati dalla Commissione di cui all'art.14.

Art.14 Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento risultate ammissibili e della predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di cui all'art.15, con decreto del Direttore del Servizio è costituita un'apposita Commissione valutativa, composta da tre funzionari regionali, tra i quali uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di verbalizzante.

Art.15 Criteri per la valutazione degli interventi

1. Ai fini della formulazione della graduatoria, gli interventi oggetto delle domande di finanziamento risultate ammissibili sono valutati in base ai criteri e ai rispettivi punteggi di cui all'Allegato A al presente bando.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) gli interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi soggettivi;
 - b) l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art.16 Graduatoria degli interventi ammissibili

1. Ai sensi dell'art.6, c.336, lett.a), L.R. n.27/2012 (*Legge finanziaria 2013*), entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento, con decreto del Direttore del Servizio pubblicato sul sito web della Regione ("*aree tematiche - cultura, sport, comunità linguistiche*"), sono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio e con l'applicazione dei criteri di cui all'art.14, Bando, degli interventi da finanziare, con l'importo del finanziamento regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. La pubblicazione della graduatoria nel sito web della Regione vale come comunicazione ai soggetti proponenti.
3. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio l'accettazione o la rinuncia al finanziamento mediante PEC entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a

rinuncia al finanziamento. In caso di mancata comunicazione o di rinuncia da parte di uno o più assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria.

4. Se le risorse disponibili non sono sufficienti ad assicurare la richiesta di finanziamento a favore dell'ultimo intervento inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il soggetto beneficiario garantisce la copertura dell'intero costo del programma con altre fonti di finanziamento, ai fini della concessione del finanziamento per l'importo inferiore a quello richiesto.

Art.17 Concessione e liquidazione del finanziamento

1. I finanziamenti sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.
2. L'importo del finanziamento concesso è liquidato in via anticipata, su richiesta, nella misura dell'80 per cento. Il saldo è liquidato con l'approvazione del rendiconto.

Capo VI – Variazioni degli interventi

Art.18 Variazioni *in itinere* degli interventi

1. Le variazioni degli interventi, che comportano una modifica sostanziale non sono ammissibili.
2. Sono modifiche sostanziali le variazioni che:
 - a) alterano significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'intervento, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda;
 - b) ai fini della graduatoria, avrebbero comportato un punteggio di valutazione inferiore rispetto a quello attribuito al primo intervento ammissibile a finanziamento, ma non finanziabile per carenza di risorse.
3. Le variazioni degli interventi, che non comportano una modifica sostanziale degli stessi ai sensi del c.2, sono ammissibili.
4. La richiesta di variazione deve essere preventivamente comunicata mediante PEC al Servizio, il quale provvede alla relativa valutazione. Se necessario, il Servizio convoca nuovamente la Commissione di cui all'art.14 per valutare la variazione.
5. Non è una modifica sostanziale una variazione economica delle voci di spesa inferiore o uguale al 10 per cento delle voci di spesa del preventivo presentato in sede di domanda e non necessita di autorizzazione preventiva. La variazione non può comportare il superamento dell'importo già concesso.

Capo VII - Realizzazione degli interventi e rendicontazione della spesa

Art.19 Avvio dell'intervento e tempi di realizzazione

1. Gli interventi proposti sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento, a pena di inammissibilità della domanda.
2. Gli interventi oggetto del finanziamento sono conclusi entro un anno dalla data del provvedimento di concessione.
3. Il termine di cui al c.2 può essere prorogato per una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi, su istanza motivata del soggetto beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, mediante PEC prima della scadenza del termine medesimo.

Art.20 Rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione relativa al finanziamento erogato secondo le modalità di cui al Capo III del Titolo II, L.R. n.7/2000.
2. Al rendiconto sono allegati:
 - a) un bilancio consuntivo particolare relativo all'intervento per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di costo;
 - b) una relazione descrittiva dell'intervento per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;
 - c) la dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda e l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente;

- d) copia del materiale promozionale di cui all'art.25.
- 3. Il rendiconto e la documentazione allegata sono presentati entro il termine di cui all'art.19, cc.2 e 3, esclusivamente mediante PEC.
- 4. Il Servizio può richiedere integrazioni necessarie alla verifica della rendicontazione prodotta. Le integrazioni sono fornite entro il termine stabilito dal Servizio, decorso inutilmente il quale le spese non giustificate sono considerate inammissibili ai fini della rendicontazione.

Art.21 Documentazione giustificativa delle spese

- 1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è costituita dalla fattura o da un documento equivalente.
- 2. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa, se permettono di conoscere la natura del bene o del servizio acquistato e il pagamento è riconducibile al soggetto beneficiario.
- 3. La documentazione giustificativa delle spese è corredata del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.
- 4. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, in relazione agli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.
- 5. Nel caso di F24 cumulativi, il soggetto beneficiario presenta un prospetto analitico che dettaglia la composizione del pagamento.
- 6. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali all'intervento sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati.
- 7. Le spese telefoniche sono documentate dall'abbonamento intestato al soggetto beneficiario. Nel caso di ricariche telefoniche, il numero di telefono ricaricato deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Capo VIII - Revoche, verifiche e controlli

Art.22 Rideterminazione del finanziamento

- 1. Il finanziamento è rideterminato se, dalla rendicontazione della spesa relativa all'intervento finanziato, emerge che:
 - a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
 - b) la spesa rendicontata è inferiore al finanziamento concesso;
- 2. La rideterminazione di cui al c.1 è effettuata se il finanziamento rideterminato non è inferiore all'importo minimo di euro 2.500,00, ai sensi dell'art.9, c.4.
- 3. La rideterminazione comporta la restituzione delle somme eccedenti il finanziamento rideterminato ai sensi della L.R. n.7/2000, Titolo III, Capo II del Titolo.

Art.23 Revoca del decreto di concessione del finanziamento

- 1. Il decreto di concessione del finanziamento è revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del soggetto beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di cui all'art.3;
 - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art.19, cc.2-3;
 - d) mancata emissione del decreto di approvazione del rendiconto entro dodici mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, per causa imputabile al soggetto beneficiario;
 - e) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo di euro 2.500,00, ai sensi dell'art.9, c.4;
 - f) nei casi di rideterminazione, se il finanziamento rideterminato è inferiore all'importo minimo di euro 2.500,00, ai sensi dell'art.9, c.4.
 - g) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa è inferiore al 50 per cento del finanziamento concesso;
 - h) modifica sostanziale dell'intervento originariamente presentato, ai sensi dell'art.18;
 - i) modifica non sostanziale dell'intervento originariamente presentato non comunicata o non autorizzata, ai sensi dell'art.18;
 - j) mancata realizzazione dell'intervento finanziato.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già liquidate, ai sensi del Titolo III, Capo II, L.R. n.7/2000.

Art.24 Ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art.44, L.R. n.7/2000.

Capo IX – Obblighi per i soggetti beneficiari

Art.25 Obblighi di pubblicità e di informazione

1. Il materiale promozionale dell'intervento finanziato, come volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti web dedicati, riporta il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria.
2. Nel corso della realizzazione dell'intervento, i soggetti beneficiari comunicano i dati eventualmente richiesti dall'Amministrazione regionale.

Art.26 Comunicazioni con l'Amministrazione regionale

1. Ai fini del presente bando, tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale sono effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC).

Capo X – Disposizioni finali

Art.27 Approvazione e Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si applicano le disposizioni della L.R. n.7/2000.

Art.28 Informativa ai sensi dell'art.13, Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR)

1. In conformità alla normativa vigente, il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. In particolare:

- il Titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale nel suo complesso, rappresentata dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it;
- il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e-mail: privacy@regione.fvg.it, PEC: privacy@certregione.fvg.it;
- il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel spa, via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste, tel. + 39 040 3737 111, fax + 30 040 3737 333, e-mail: privacy@insiel.it;
- il Titolare tratta i dati personali acquisiti ai sensi delle liceità ex art.6 del GDPR per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta l'Amministrazione regionale: L.R. n.20/2009, art.17, c.1. In particolare, per le finalità connesse alla concessione di contributi ai soggetti di cui all'art.4, c.1, lett.a), b) e c), del presente Bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto a fornire i dati personali comporta l'impossibilità di accedere ai benefici previsti.
- i dati personali sono resi accessibili: ai dipendenti e collaboratori del Titolare, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono tenute a trattare i dati secondo i principi del GDPR e quindi sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio;
- i dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente;
- il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali;
- i dati personali vengono conservati per il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale;

- gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III, i diritti previsti dagli artt.15-21 del GDPR: l'apposita istanza all'AR è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Ente (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e-mail: privacy@regione.fvg.it, PEC: privacy@certregione.fvg.it). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art.77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).

ALLEGATO A- Criteri per la valutazione degli interventi di cui al Capo II, L.R. n.5/2010, finalizzati alla valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia (riferito all'art.15).

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI-PUNTI	
n.	Criteri oggettivi	60/100	Indicatori-Punti	Punti
1	Ampiezza del partenariato: il punteggio è graduato in relazione al numero di soggetti che, sulla base di un accordo sottoscritto tra gli stessi, con l'indicazione del soggetto Capofila, propongono congiuntamente la realizzazione dell'attività programmata.	15	- nessun soggetto partner	0
			- 2 soggetti partner oltre al Capofila	4
			- 3 soggetti partner oltre al Capofila	10
			- 4 o più soggetti partner oltre al Capofila	15
2	Soggetti del partenariato: il punteggio è graduato in relazione al numero di partner aventi sede legale nella Regione del Veneto.	5	- nessun soggetto partner con sede legale nella Regione Veneto	0
			- fino a 2 soggetti partner con sede legale nella Regione Veneto	2
			- più di 2 soggetti partner con sede legale nella Regione Veneto	5
3	Grado d'impatto dell'attività programmata: il punteggio è graduato rispetto al numero di comuni in cui si svolgerà l'attività programmata.	5	- 1 comune	0
			- da 2 a 3 comuni	1
			- da 4 a 5 comuni	3
			- più di 5 comuni	5
4	Percentuale di cofinanziamento del programma: il punteggio è graduato in base all'importo finanziato dal richiedente rispetto al costo totale del programma.	15	- fino al 10%	0
			- più del 10%	4
			- più del 25%	10
			- più del 50%	15
5	Grado di forza complessivo del soggetto proponente e dei soggetti partner: il punteggio è graduato rispetto a una stima del numero di aderenti (associati e dipendenti del Capofila e dei partner) che rivestono parte attiva nella realizzazione dell'attività programmata. Il numero deve essere comprovato dal libro soci o da un contratto di lavoro.	15	- inferiori a 10	0
			- tra 10 e 24	4
			- tra 25 e 50	10
			- più di 50	15

Criterio applicato nel caso in cui il settore di intervento prevalente sia il settore “Studi e ricerche” - art.5, c.1, lett.a)				
6	Attuazione di diverse tipologie di intervento: il punteggio è graduato in relazione a quante tipologie di intervento sono oggetto di realizzazione tra quelle indicate all’art.5, c.1, lett.a).	5	- 1 tipo di intervento	1
			- 2 tipi di intervento	3
			- 3 tipi di intervento	5
Criterio applicato nel caso in cui il settore di intervento prevalente sia il settore “Attività culturali e spettacolo” - art.5, c.1, lett.b)				
6	Numero di eventi programmati: il punteggio è graduato in base al numero di interventi che il soggetto beneficiario intende realizzare nell’ambito dell’attività programmata.	5	- 1 evento	0
			- fino a 3 eventi	1
			- fino a 5 eventi	3
			- più di 5 eventi	5
n.	Criteri soggettivi	40/100	Indicatori-Punti	Punti
1	Valutazione complessiva della congruità della richiesta di finanziamento: congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività proposte.	5	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1
			- valutazione buona	2-3
			- valutazione ottima	4-5
2	Grado di innovatività e originalità in relazione all’oggetto dell’attività programmata o alla modalità di realizzazione della stessa.	10	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1-4
			- valutazione buona	5-7
			- valutazione ottima	8-10
3	Capacità di comunicare e di promuovere l’attività programmata in relazione alla valorizzazione e alla promozione del territorio in cui le attività e le iniziative stesse si svolgono, anche mediante il ricorso all’utilizzo dei nuovi media.	10	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1-4
			- valutazione buona	5-7
			- valutazione ottima	8-10
4	Validità dell’attività programmata ai fini della promozione del dialetto o dei dialetti di origine veneta parlati nella regione FVG.	5	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1
			- valutazione buona	2-3
			- valutazione ottima	4-5

Criterio applicato nel caso in cui il settore di intervento sia il settore “Studi e ricerche” - art.5, c.1, lett.a)				
5	Valutazione complessiva della qualità e della rilevanza anche scientifica degli interventi proposti nell’ambito del settore prevalente “Studi e ricerche”.	10	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1-4
			- valutazione buona	5-7
			- valutazione ottima	8-10
Criterio applicato nel caso in cui il settore di intervento prevalente sia il settore “Attività culturali e spettacolo” - art.5, c.1, lett.b)				
5	Capacità di favorire la trasmissione intergenerazionale del dialetto o dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.	10	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1-4
			- valutazione buona	5-7
			- valutazione ottima	8-10

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE